



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTI gli articoli 430, 431, 432, 449 e 450 del codice penale;
- VISTI gli articoli 55, 56, 348 e 354 del codice di procedura penale;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante norme sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTI gli articoli 5, 31 e 34 della predetta legge n. 121/1981, concernenti l'istituzione, l'organizzazione e le attribuzioni degli Uffici Centrali e Periferici della Polizia Ferroviaria;
- VISTO il D.M. del 16 marzo 1989, relativo alla organizzazione degli Uffici di Polizia Ferroviaria;
- VISTO il D.I. del 31 marzo 1998, concernente la riorganizzazione della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale;
- VISTO l'art. 4 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, recante norme in materia di ordinamento degli uffici di Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e di Polizia Postale e delle Comunicazioni;
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: "modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 35, che ha istituito, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Direzione Centrale dell'Immigrazione e delle Frontiere e ha modificato la denominazione della "Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale, di Frontiera e dell'Immigrazione" in "Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il D.I. 29 dicembre 2003, con cui si ridefinisce l'organizzazione della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
- VISTO il D.M. del 28 aprile 2006, concernente il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia;
- CONSIDERATA la specificità del trasporto su ferrovia, sia per le problematiche tecniche che presenta, sia per l'importanza strategica del traffico ferroviario, di persone e merci, per la vita del paese;
- RITENUTO di dover garantire un'attività tecnica d'indagine particolarmente qualificata in ipotesi di incidenti ferroviari che abbiano l'entità del disastro;
- VISTO il protocollo d'intesa, siglato in data 20 dicembre 2010, tra l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, per la collaborazione istituzionale nel campo della sicurezza ferroviaria;
- VALUTATA l'adesione del Servizio Polizia Ferroviaria all'organismo europeo di collaborazione di Polizia Ferroviaria denominato Railpol;

DECRETA

1. Presso il Servizio Polizia Ferroviaria della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, è istituito il Nucleo Operativo Incidenti Ferroviari, i cui componenti sono individuati tra il personale in forza ai Compartimenti di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Polizia Ferroviaria, appositamente specializzato nella rilevazione degli incidenti ferroviari.
2. Il Nucleo è diretto e coordinato da un Funzionario del ruolo dei Commissari ed è costituito da quattro operatori (uno del ruolo Ispettori, uno del ruolo Sovrintendenti e due del ruolo Agenti ed Assistenti).
 3. Il Servizio Polizia Ferroviaria attiva l'intervento del Nucleo ogni volta che si verifichi un disastro ferroviario sul territorio nazionale.
 4. I componenti del Nucleo, al di fuori di tale ipotesi, svolgono normale attività di servizio presso i rispettivi Compartimenti.
 5. In caso di intervento, il Nucleo è a disposizione dell'A.G. procedente e compie le operazioni di sopralluogo ed accertamento sullo stato dei luoghi, coordinando la propria attività con quella delle altre strutture eventualmente accorse sul luogo dell'incidente, avvalendosi del supporto tecnico e logistico del personale dell'ufficio di Polizia Ferroviaria territorialmente competente.
 6. Il personale del Nucleo, preliminarmente formato con il ricorso alla collaborazione dell'ANSF, del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Atenei all'avanguardia nel settore, può essere avviato alla frequenza di specifici corsi di aggiornamento.
 7. Il medesimo, in ragione dell'adesione del Servizio Polizia Ferroviaria a Railpol, può essere chiamato a recarsi all'estero in caso di disastri ferroviari che avvengano oltre confine, in qualità di osservatore.
 8. La costituzione del NOIF non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Roma, 4 NOV. 2011

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli